

Edizione di mercoledì 4 novembre 2015

CONTROLLO

[Primo incarico di revisione e verifiche sui saldi di apertura](#)

di Fabio Landuzzi

RISCOSSIONE

[Esecutività dell'accertamento e sospensione legale nel D.Lgs. 159/2015](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

CONTROLLO

[I poteri e doveri del collegio sindacale nella crisi d'impresa](#)

di Fabio Pauselli

ADEMPIMENTI

[Noleggio per più di trenta giorni e comunicazione dati del driver](#)

di Davide De Giorgi

PATRIMONIO E TRUST

[Il trust e la certificazione antimafia che non c'è](#)

di Sergio Pellegrino

CONTROLLO

Primo incarico di revisione e verifiche sui saldi di apertura

di Fabio Landuzzi

Il **Principio di revisione ISA Italia 510** tratta della responsabilità del revisore relativamente ai **saldi di apertura** nel caso di un **nuovo incarico di revisione legale** dei conti. Può quindi trattarsi di un **nuovo incarico in senso assoluto**, qualora la società per la prima volta sia soggetta all'obbligo di revisione legale dei conti, oppure di **subentro del revisore** ad un altro soggetto incaricato della revisione legale del bilancio dell'esercizio precedente, od infine qualora da una semplice revisione volontaria la società passi ad una revisione legale dei conti del proprio bilancio d'esercizio.

Il Principio ISA Italia 510 precisa che, nello svolgere il **primo incarico di revisione**, l'**obiettivo del revisore** entrante deve essere quello di **acquisire elementi probativi appropriati**:

- Per **stabilire se i saldi di apertura contengono errori** che possono influenzare in modo significativo il bilancio del periodo in esame;
- Per stabilire se siano stati **applicati i corretti principi contabili** ai fini della determinazione dei saldi di apertura.

Qualora il bilancio dell'esercizio precedente fosse stato sottoposto alla revisione di un altro incaricato, il revisore entrante dovrà dapprima **leggere il bilancio e la relazione del precedente revisore**, per acquisire le informazioni attinenti i saldi di apertura e la relativa informativa. Le attività a cui il nuovo revisore è chiamato saranno le seguenti:

1. Se il bilancio precedente è stato sottoposto alla revisione legale di altro soggetto, si dovranno **esaminare le carte di lavoro del revisore precedente** per acquisire elementi probativi a supporto dei saldi di apertura;
2. Potranno essere valutate le **procedure di revisione applicate nell'esercizio corrente** rispetto alla loro attitudine a raccogliere elementi probativi sui saldi di apertura;
3. Potranno essere svolte **specifiche procedure** per raccogliere elementi probativi sui saldi di apertura.

Il Principio di revisione **ISA Italia 705** specifica che se il nuovo revisore conclude di un **non essere in grado di acquisire elementi probativi sufficienti** ed appropriati sui saldi di apertura, egli dovrà **esprimere un giudizio con rilievi** ovvero dichiarare **l'impossibilità ad esprimere un giudizio** sul bilancio. Se invece egli conclude che **i saldi di apertura contengono un errore influisce in modo significativo** sul bilancio del periodo in esame, e l'effetto di questo errore non è adeguatamente contabilizzato o descritto nel bilancio, il Principio di revisione ISA Italia 705 indica che il revisore dovrà esprimere un **giudizio con rilievi** oppure un **giudizio negativo**.

sul bilancio d'esercizio.

Il **Quaderno Assirevi** a commento del Principio ISA Italia 510 osserva che nelle “*Linee guida ed altro materiale esplicativo*”, al par. A8(l), viene precisato che **non è consentito al revisore** emettere un giudizio con rilievi limitatamente al conto economico, ed un giudizio senza modifica con riguardo allo stato patrimoniale, qualora, ad esempio, il revisore non sia stato in grado di raccogliere elementi probativi appropriati sui saldi di apertura del magazzino. Ciò non è consentito alla luce del fatto che il **giudizio previsto dall'articolo 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 39/2010**, riguarda il **bilancio nella sua interezza**, per cui non è possibile utilizzare la formula della cd. “*split opinion*”.

L'**Appendice del Principio ISA Italia 510** riporta poi una **esemplificazione di giudizio sul bilancio** d'esercizio con modifica riferito proprio ad una situazione in cui il revisore non è stato in grado di raccogliere elementi probativi appropriati sui saldi di apertura del magazzino.

RISCOSSIONE

Esecutività dell'accertamento e sospensione legale nel D.Lgs. 159/2015

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Tra il novero delle modifiche apportate dal recente **D.Lgs. 159/2015 “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3 comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”**, all’articolo 5 è opportuno sicuramente analizzare quanto variato e di rilevante importanza in tema di precetti concernenti l’**articolo 29 D.L. 78/2010** denominato “**concentrazione della riscossione nell’accertamento**”.

Come noto, tale disposizione è stata introdotta affinché la **riscossione dei tributi** divenisse più celere, attribuendo all’accertamento natura di **atto surrogatorio del ruolo e della cartella di pagamento** e, in quanto tale, atto che promuove la **riscossione coattiva**.

L’assenza di formazione del ruolo e della predisposizione della **cartella esattoriale**, quindi, autorizza l’agente della riscossione, per gli avvisi di accertamento emessi dell’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso **provvedimento di irrogazione delle sanzioni**, ad iniziare l’**esecuzione coattiva** attenendosi a quanto stabilito all’**articolo 29 D.L. 78/2010**. A conferma dell’intento di velocizzare il sistema della riscossione connessa all’atto di accertamento, il legislatore alla **lettera a) del comma 1** dell’articolo citato stabilisce che gli atti accertativi debbano contenere anche l’**intimazione all’obbligo di adempiere** entro il termine di presentazione del ricorso. Se la disposizione concernente l’intimazione ad adempiere, ovvero la lettera a) del citato comma 1, non è stata variata, lo stesso non può dirsi invece per la successiva **lettera b)**, alla quale sono state apportate delle modifiche che riguardano principalmente:

- l’**esecutività degli accertamenti**;
- l’**applicazione della sospensione legale di 180 giorni** solamente agli **atti di accertamento non definitivi**.

La lettera b) del comma 1, dell’articolo 29, D.L. 78/2010 stabiliva che “*gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica*”. Quest’ultimo termine comportava dei **disallineamenti**, dovuti alla non coincidenza dei termini, con quanto invece stabilito al comma a). Il contribuente infatti si trovava nella circostanza nella quale l’**accertamento diveniva esecutivo allo scadere dei 60 giorni dalla notifica**, scadenza a volte anticipata rispetto a quella relativa al pagamento delle somme, ovvero entro il **termine di proposizione del ricorso**. Nonostante il termine per la presentazione del ricorso fosse di 60 giorni, quest’ultima

scadenza non era sempre determinabile con precisione, in quanto la stessa poteva essere protratta ad esempio per la sospensione feriale dei termini (**L. 742/1969**) oppure a seguito di **predisposizione di istanza di accertamento per adesione (articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997)**.

Il D.Lgs. 159/2015 uniforma i due termini, pertanto l'avviso di accertamento diviene ora esecutivo decorso il **termine utile per la proposizione del ricorso**.

Altra modifica si rileva per quanto riguarda il periodo del comma b) ove si stabilisce che l'esecuzione forzata è sospesa per un **periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione** degli atti di cui alla lettera a). A tale periodo è aggiunto questo nuovo precezzo: "*La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione*".

Come noto, **decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento** la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli **agenti della riscossione** anche ai fini dell'esecuzione forzata. Tale termine, grazie alla **sospensione legale** sopra citata, è ulteriormente prolungato di 180 giorni.

L'articolo 5 D.Lgs. 159/2015 provvede a specificare che tale sospensione non si può applicare agli accertamenti divenuti definitivi e quindi in presenza di **somme dovute a titolo definitivo**. La relazione illustrativa n. 185-bis allo schema di Decreto precisa che non si applica alle situazioni in cui:

- **l'accertamento risulti definitivo** perché non impugnato;
- la **sentenza sia passata in giudicato** confermando in questo modo definitivamente la pretesa tributaria;
- vi sia un'**intimazione al pagamento** delle somme richieste a seguito di decadenza della rateazione nella acquiscenza, mediazione o conciliazione

In un'ottica di velocizzazione, quindi, la sospensione legale di 180 giorni rimane riferita solamente agli **accertamenti in fase di contestazione**.

CONTROLLO

I poteri e doveri del collegio sindacale nella crisi d'impresa

di Fabio Pauselli

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ha recentemente approvato la nuova versione dei **Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate**, entrati in vigore lo scorso 30 settembre. Il documento è un aggiornamento del testo pubblicato nel 2012 che suggerisce e raccomanda **modelli comportamentali** da adottare per svolgere correttamente l'**incarico di sindaco**, sia nella composizione collegiale che in quella monocratica del sindaco unico.

In questo filone si inserisce la **norma di comportamento n. 11.2** relativa alle iniziative che il **collegio sindacale** può e deve intraprendere in caso di **inerzia da parte dell'organo amministrativo**, soprattutto quando questi omette di adottare opportuni provvedimenti in **situazioni acclarate di crisi per l'impresa**. In questi casi, infatti, è il collegio sindacale che, ai sensi dell'articolo 2406 codice civile, dovrà prendere l'iniziativa, informando tempestivamente l'assemblea in merito allo stato di crisi e al comportamento adottato dall'organo amministrativo. Soprattutto nei casi in cui la **crisi** presenta aspetti di **gravità** tali da renderla **irreversibile**, il collegio sindacale, nel disinteresse dell'organo amministrativo, deve attivarsi per non incorrere nelle responsabilità civili (e penali) che derivano dalla propria inerzia, così come disciplinato dall'articolo 2407, comma 2, codice civile.

Nel dare avvio a tali iniziative, appare opportuno considerare quali siano le possibili **conseguenze** derivanti dall'intervento del collegio sindacale. Questi, infatti, nel rispetto delle **funzioni di vigilanza ex articolo 2403 codice civile** che è chiamato a svolgere, dovrà preventivamente analizzare la situazione e, nel caso dovesse emergere una difficoltà finanziaria o un andamento gestionale con risultati economici tali da pregiudicare la continuità aziendale, dovrà effettuare un'**analisi approfondita** e **sollecitare l'organo amministrativo** affinché adotti gli **opportuni provvedimenti** atti a porre **rimedio alla situazione di crisi**. Le azioni dell'organo di controllo sono volte a **monitorare la continuità aziendale**, anche attraverso l'analisi di **specifici indicatori**, accertare la **natura delle perdite** e, più in generale, a vigilare affinché non vengano compiute **operazioni rischiose** con intento doloso, caratterizzate da una grave spregiudicatezza e imprudenza, con il solo intento di **ritardare il dissesto economico-finanziario**.

È solo di fronte all'inerzia degli amministratori o al caso in cui le misure adottate dovessero risultare inadeguate che il collegio sindacale, parametrando la misura di reazione alla gravità e alla rilevanza dei fatti censurabili, dovrà attivarsi e **convocare l'assemblea dei soci** affinché questa, adeguatamente informata dallo stesso collegio sindacale, **richieda agli amministratori** di adottare quanto ritenuto necessario per il **superamento della crisi** o, in alcuni casi specifici,

deliberi direttamente il da farsi (riduzione del capitale, ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento). Qualora, invece, l'assemblea **non adotti nessun provvedimento**, o nel caso in cui la convocazione della stessa non sia andata a buon fine a causa del mancato raggiungimento dei *quorum* necessari o dei continui dissidi tra i soci, il collegio sindacale potrà, in presenza dei presupposti che integrano le gravi irregolarità, **ricorrere alla denuncia al Tribunale ex articolo 2409 codice civile**.

Potremmo riassumere i **doveri** e i **poteri** del collegio sindacale in **tre livelli**:

1. Un **primo livello** in cui il collegio sindacale richiede **chiarimenti all'organo di amministrazione** e, in caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti;
2. Un **secondo livello** in cui, nell'inerzia degli amministratori, può e deve **convocare l'assemblea** ai sensi dell'articolo 2406 codice civile;
3. Un **terzo livello** in cui, nel caso di inerzia anche della stessa assemblea, **proporre denuncia** ex articolo 2409 codice civile.

In dottrina e in giurisprudenza è dibattuta la questione se la denuncia ex articolo 2409 codice civile possa applicarsi anche alle **Srl dotate di collegio sindacale**.

Seconda la nota **sentenza di Corte di Cassazione n. 340/2010**, il controllo giudiziario in questi casi **non può essere sollecitato**, sia nel caso in cui l'organo di controllo è stato nominato per **obblighi di legge** sia nel caso in cui è **facoltativo**. Per la Corte di Cassazione il motivo è presto detto: la restrizione del campo operativo del controllo giudiziario è stata introdotta nel nuovo diritto societario, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. 6/2003, in ragione del fatto che a ciascun socio è stato ora conferito il potere di **esperire l'azione sociale di responsabilità** e di chiedere la **revoca cautelare degli amministratori** in caso di gravi irregolarità ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 2476 codice civile. Per lo più a tutti i soci sono stati attribuiti **penetranti poteri ispettivi** nella gestione sociale avendo questi il diritto, in base al secondo comma dell'articolo 2476 codice civile, di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Si tratta di un potere di controllo molto vasto se si pensa che spetta ai soci di tutte le società a responsabilità limitata, **incluse quelle dotate di collegio sindacale**. Inoltre il fatto che il legislatore abbia voluto escludere la possibilità di estendere il sindacato giudiziario alla società a responsabilità limitata è riscontrabile anche nel novellato articolo 92, primo comma, disp. att. codice civile; qui, infatti, è previsto che il Decreto con cui il tribunale adito nomina l'amministratore giudiziario ai sensi del quarto comma dell'attuale articolo 2409 codice civile, si riferisce alle "società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile" e, quindi, alle S.p.a. e alle S.a.p.a.

Nonostante ciò continuano a emergere orientamenti giurisprudenziali diametralmente opposti a quanto sancito dalla Corte di Cassazione. Ad esempio si segnala il **Tribunale di Bologna** il cui collegio giudicante in data 4 febbraio 2015, pur richiamando la suddetta sentenza, ha **reputato ammissibile il controllo giudiziario** nelle Srl allorché il ricorso sia proposto, come nel caso oggetto di giudizio, dal **collegio sindacale di nomina obbligatoria ex articolo 2477 codice**

civile.

È evidente che l'una o l'altra soluzione ha conseguenze rilevanti sia per la società che, soprattutto, per i professionisti chiamati a svolgere le funzioni di controllo in seno alle Srl, per le eventuali responsabilità che dovessero emergere. Se la tesi secondo cui i sindaci nelle Srl non possono ricorrere al tribunale appare comunque condivisibile, è opportuno chiedersi cosa questi possano fare per denunciare le gravi irregolarità nella gestione di queste società, soprattutto in presenza di conclamata crisi d'impresa e inerzia totale degli amministratori e dell'assemblea. Ferma restando la necessità di adottare tutte le misure sopra riportate, per i sindaci nelle Srl rimarrebbe comunque la possibilità, in verità anch'essa dibattuta, di promuovere **un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori** per i danni arrecati alla società.

ADEMPIMENTI

Noleggio per più di trenta giorni e comunicazione dati del driver di Davide De Giorgi

È andata in scena anche quest'anno, come di consueto a Verona, la più grande manifestazione dedicata alla formazione per i gestori di flotte aziendali “*Fleet Manager Academy*”, organizzata con il patrocinio di **A.I.A.G.A.** (Associazione Italiana Acquirenti e Gestori Auto Aziendali).

Tra seminari dedicati alla telematica per le **flotte aziendali**, fisco, e sviluppo di capacità manageriali, a latere dell'evento molti operatori si sono chiesti che fine avesse fatto la vicenda legata alla **comunicazione dei dati del driver** in caso di **noleggio protratto per più di trenta giorni**.

Di seguito una breve sintesi dello stato dell'arte.

Con le **sentenze n. 11004/2015 e 11006/2015** del 2 settembre 2015 il T.A.R. ha messo fine (si spera) al “toto comunicazione” prevista in caso di noleggio superiore ai trenta giorni.

Dopo aver sospeso cautelarmente le disposizioni previste in prima battuta dalla Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 15513/2014, per la sola parte riguardante i **veicoli in locazione senza conducente** (paragrafo E. 3), e successivamente implementate con la Circolare n. 23743/2014, con le pronunce suddette, i giudici hanno accolto “parzialmente” le doglianze di taluni operatori del settore.

Riassumendo brevemente, a seguito del varo dell'articolo 94, comma 4-*bis*, C.d.S. e dell'articolo 247-*bis*, D.P.R. 495/1992, sono state introdotte le nuove disposizioni in materia di **variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carte di circolazione e di intestazione temporanea dei veicoli**.

Sostanzialmente, qualora si abbia la disponibilità del veicolo per **più di trenta giorni** si dovrà procedere all'aggiornamento dei dati presenti nell'Archivio nazionale dei veicoli, con comunicazione da effettuare alla motorizzazione civile.

Prima delle pronunce della Corte, in caso di noleggio superiore ai 30 giorni, il Ministero aveva previsto che l'adempimento comunicativo fosse posto a carico del soggetto che concede l'utilizzo del veicolo (società di noleggio) al nuovo utilizzatore (cliente), salvo la concessione da parte di quest'ultimo di idonea delega.

L'adempimento è sembrato troppo complesso (e costoso dal punto di vista della gestione amministrativa) ad alcune società di noleggio che assieme ad ACI hanno presentato ricorso al

T.A.R. per richiedere lo “stralcio” della circolare per la parte di loro interesse.

Successivamente si è pronunciato il Ministero dell'interno con la Circolare n. 300/A/1479/15/106/06, sospendendo, per il tempo utile a chiarire la questione, anche l'efficacia delle sanzioni previste dallo stesso articolo 94-bis del C.d.S. (multa di euro 705 e ritiro immediato della Carta di circolazione).

Nelle more del giudizio è intervenuto per l'ennesima volta il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disponendo “*in via di autotutela la revoca delle istruzioni impartite al paragrafo E. 3 della circolare (...) e, conseguentemente, delle istruzioni contenute (...)*” (v. circolare n. 6062 del 9 marzo 2015).

L'annullamento in autotutela ha avuto l'effetto di limitare l'intervento del T.A.R. del Lazio ad una mera constatazione della cessazione della materia del contendere, apprendo, su richiesta degli operatori di settore che hanno presentato il ricorso, una nuova verifica di legittimità sulla Circolare n. 6062/2015 che invitava gli Uffici “*a dar corso agli aggiornamenti d'archivio*” effettuati “*su diretta comunicazione dei locatori*”, ritenendo **ammissibili anche le comunicazioni cumulative** che consentono un minor costo per l'utilizzatore.

A seguito delle pronunce in oggetto, da un lato, le Circolari n. 15513/2014, per la sola parte riguardante i **veicoli in locazione senza conducente** (paragrafo E. 3), successivamente implementate con la Circolare n. 23743/2014 sono state dichiarate “superate”, e dall'altro, è stata ritenuta “valida” la successiva Circolare n. 6062/2015, ma con taluni elementi positivi.

Ad oggi quindi l'**adempimento** risulta comunque **dovuto dal soggetto locatario** (cliente) senza poter essere *ex lege* traslato sulle società di noleggio. Tuttavia, il T.A.R. ha specificato che non è dovuto il pagamento dei **diritti di motorizzazione pari ad euro 9,00**.

Come chiarito da A.N.I.A.S.A. comunque “*Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada*”.

Con le pronunce del T.A.R., inoltre, è stato **superato il divieto di subcomodato** previsto dalla Circolare n. 15513/2014 (paragrafo E.1, pag 10) e il **divieto di rilascio di delega generale** previsto dalla Circolare n. 23743/2014 (pag. 9).

PATRIMONIO E TRUST

Il trust e la certificazione antimafia che non c'è

di Sergio Pellegrino

Il trust può essere utilizzato come strumento per consentire all'impresa di continuare a operare sul mercato, "sottraendo" la proprietà della società a quei soggetti sospettati di contiguità con la criminalità organizzata e facendo sì che possa così ottenere il certificato antimafia negato dal Prefetto per sospette infiltrazioni mafiose.

Un utilizzo “alternativo” del, non semplice però come vedremo da attuare all’atto pratico, è quello legato alle società che non possono partecipare ad appalti pubblici in quanto non rispettano la disciplina sulla

La disciplina in questione è finalizzata ad evitare che società a rischio di **“contiguità con la criminalità organizzata”** abbiano la possibilità di aggiudicarsi appalti pubblici ottenendo ingenti risorse economiche.

Si tratta di una **misura a carattere preventivo** e quindi l'**interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali** nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli **accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati poi dal Prefetto**.

A livello normativo non sono ben definiti i criteri che fanno scattare l'**indizio di pericolosità** che legittima il Prefetto ad intervenire, ma dal punto di vista giurisprudenziale sono stati individuati **alcuni elementi** che devono essere presi in considerazione.

Innanzitutto la sussistenza di **rapporti di parentela** con soggetti malavitosi, il **conto** in cui l’impresa opera, l’esistenza di **legami commerciali** con imprese considerate vicine alla criminalità organizzata, la presenza di **dipendenti** considerati appartenenti ad organizzazioni criminali.

Un elemento indiziario previsto a livello normativo riguarda invece l'**eventuale modifica della compagine societaria o dell'organo amministrativo**, che potrebbe essere proprio finalizzata ad eludere la problematica dell’acquisizione del certificato antimafia.

E proprio in quest'ottica si inserisce l'ipotesi dell'**inserimento in trust di partecipazioni in società a rischio** dal punto di vista della possibile infiltrazione mafiosa: questo per consentire all'impresa di continuare a operare sul mercato, ottenendo quel certificato antimafia che il Prefetto non concede fino a quando l'impresa rimane con gli assetti proprietari "sospetti" (o con nuovi assetti, ma non ritenuti "effettivi").

Il tema è stato affrontato dal Consiglio di Stato nella nota **sentenza n. 1386 del 7 marzo 2013**, i cui tratti salienti è opportuno ripercorrere per comprendere se e quali siano le **effettive possibilità** di utilizzo del *trust* in questo contesto.

Il *trust* era stato istituito dai disponenti, come si evince dall'atto istitutivo, collocandovi le partecipazioni detenute in una società "*al fine di salvaguardare l'avviamento della società e i posti di lavoro dei suoi dipendenti*" affidandole alla gestione del trustee "*che le gestisca in piena autonomia e prevenga il ripetersi di circostanze che possano far sospettare l'esistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose*" e che poi, al termine della durata del *trust*, destini le partecipazioni o il ricavato derivante dalla loro vendita ai discendenti dei disponenti.

Così facendo, il *trust* è divenuto **socio unico** della società a rischio di infiltrazione mafiosa e l'amministrazione della stessa è stata affidata ad un **nuovo amministratore**.


Tutte le figure coinvolte – trustee, guardiano e amministratore della società – sono state ritenute idonee; ciononostante il Comune di Gioia Tauro ha comunque **risolto il contratto d'appalto** che era stato in precedenza stipulato sulla base dell'informativa prefettizia e la giustizia amministrativa, dal Tar al Consiglio di Stato, hanno ritenuto di avallare questo tipo di decisione.

Non per l'inadeguatezza del trust come istituto – "... è indubbio, in astratto, che l'atto istitutivo del trust Tricalò, socio unico della Fravesa, non presterebbe in sé il fianco al pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata, venendosi a determinare un distacco della nuova compagine sociale da quella vecchia, anche considerata la qualità dei soggetti individuati come trustee e come guardiani, conformemente a quanto riconosciuto anche dai Carabinieri di Reggio delegati dal Prefetto per i nuovi accertamenti" -, ma semplicemente perché nella società rimanevano degli elementi che potevano far supporre che **il rischio di infiltrazione mafiosa permanesse**. In particolare si trattava della presenza, come dipendenti, di **due figli** dei disponenti e il fatto che la società partecipava a consorzi il cui amministratore era uno dei precedenti soci della società stessa (già interessato del primo provvedimento prefettizio).

Il *trust* può quindi essere **utilizzato validamente per "isolare" la società** considerata "a rischio", ma, alla luce della **grande discrezionalità** lasciata dalla normativa a prefetti e giudici, finalizzata a contrastare nel modo più efficace una minaccia così importante, **la strada non è certo semplice** ed è probabile che comunque vi sia una naturale "diffidenza" verso una soluzione di questo tipo.

Per confidare nella possibilità di ottenere il risultato sperato, e cioè consentire alla società di

ottenere (o mantenere) gli appalti pubblici, è necessario, non solo che vengano **scelti professionisti al di sopra di ogni “sospetto”** (e che siano disponibili ad assumere un incarico così delicato), ma anche che nella società vengano rimossi **tutti gli elementi esistenti di criticità**: cosa naturalmente non semplice e la cui effettiva realizzazione può essere valutata soltanto *ex post*, sulla base della valutazione di Prefetto e giustizia amministrativa, tenendo conto di quella che la stessa sentenza ci ricorda essere la **“logica indiziaria richiesta per l'informativa antimafia”**.



hbspt.cta.load(393901, 'b3bdf009-c8ed-44b7-8f91-62d3d107b43b', {});